

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
via della Scrofa, n. 39 - 00186 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 1°/12/2022

Oggetto: Concorso speciale, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 146687 del 29/10/2010 – Comunicazioni relative al contenzioso pendente dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma.

Con la presente comunico che è stata fissata per il giorno 24 gennaio 2023 l’udienza pubblica per la discussione del ricorso proposto da codesta spett.le Federazione dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma avverso e per l’annullamento dell’avviso del 17/12/2019, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva riattivato il concorso speciale, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto con provvedimento n. 146687 del 29/10/2010. Si tratta di un concorso vetusto e assai controverso, che, fino a quel momento, non era stato mai di fatto espletato, siccome annullato dal T.A.R. Lazio – Roma con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, poiché indetto allo scopo di “sanare” la posizione di numerosi funzionari che erano stati nel tempo destinatari di incarichi dirigenziali conferiti in base all’art. 24 del Regolamento di amministrazione (a sua volta annullato con sentenza del 1° agosto 2011, n. 6884). Come si ricorderà, la pronuncia era stata poi riformata dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza del 6 ottobre 2016, n. 4641, aveva escluso i suddetti incarichi dai titoli valutabili. Ad ogni modo, il concorso, una volta riattivato, si era concluso con l’approvazione della graduatoria con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 0173327 del 30/6/2021, ma, con due recenti sentenze del 14 novembre 2022, n. 14858 e n. 14859, il T.A.R. Lazio – Roma ha accolto in parte i ricorsi proposti da altrettanti ricorrenti e, per l’effetto, ha annullato gli esiti della procedura concorsuale per ciò che concerne l’attribuzione del punteggio per titoli, fermi gli esiti della prova orale sostenuta da tutti i candidati.

Peraltro, come risulta dalle richiamate sentenze, i suddetti ricorrenti avevano contestato, tra l’altro, la scelta dell’Agenzia di svalutare i titoli, sostenendo che una simile scelta sarebbe stata funzionale ad una sostanziale sanatoria della precedente illegittima attribuzione degli incarichi, già censurati dalla sentenza del 1° agosto 2011, n. 6884, e, successivamente, dalla stessa Corte costituzionale con sentenza 17 marzo 2015, n. 37, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge sopravvenute con le quali si era tentato di sanare gli incarichi in questione.

Tanto premesso, alla luce delle recenti sentenze, si rende opportuna una ponderata valutazione da parte di codesta spett.le Segreteria sulle decisioni da assumere ai fini della prosecuzione del giudizio, assicurando, per parte mia, il necessario supporto legale e giuridico.

Nell’attesa, porgo

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici